

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA DEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SOMMARIO: Premessa. - 1. L'accessibilità e le informazioni. - 2. Autorità Giudiziaria competente. - 3. Modalità invio al centro. - 4. I presupposti. - 5. Le tempistiche. - 6. Le comunicazioni e l'esito. - 7. La valutazione del programma da parte dell'autorità giudiziaria. - 8. La fase di sorveglianza. - 9. Il Tribunale per i Minorenni. - 10. Il monitoraggio.

PREMESSA

A seguito della *Comunicazione di avvenuta istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa per il Distretto di Corte d'Appello di Firenze* del 27 aprile 2026 in applicazione della disciplina organica della giustizia riparativa (artt. 42-67 d.lgs. n. 150/22) e a seguito dell'intervenuta adozione delle *Linee Guida per le articolazioni territoriali del Dipartimento in materia di giustizia riparativa*, comunicate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in data 3 giugno 2026, si rende opportuna l'adozione di Linee Guida per l'applicazione degli strumenti di giustizia riparativa, condivise fra Magistratura, Avvocatura, Università di Firenze e Aletea quale soggetto affidatario del Centro di Giustizia Riparativa di Firenze, volte a fornire agli uffici del Distretto della Corte di Appello di Firenze le indicazioni utili per poter procedere agli invii dei casi presso il Centro.

Potranno essere inviati al Centro di Giustizia Riparativa del Comune di Firenze i casi in carico a tutti gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Firenze (la Corte d'Appello e la Procura Generale presso la Corte d'Appello, le Procure, i Tribunali, i Giudici di Pace, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i Minorenni e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni), indipendentemente dal luogo di residenza o domicilio delle parti; il Centro potrà, comunque, sollecitare la collaborazione di omologhe strutture site in altre parti del territorio nazionale.

1. L'ACCESSIBILITA' E LE INFORMAZIONI

L'accesso ai programmi di giustizia riparativa deve essere consentito in qualsiasi fase processuale, dalle indagini preliminari fino alla fase dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza; esso deve essere consentito anche dopo l'esecuzione della pena e nel caso di proscioglimento. Può riguardare qualsiasi tipo di reato, senza distinzione alcuna, a prescindere dal fatto che sia individuabile in concreto una "vittima" dello stesso ovvero che manchi, da parte della stessa vittima individuata, il consenso all'invio (dovendosi demandare al mediatore la scelta del programma di giustizia riparativa idoneo rispetto al caso concreto - art. 53 d.lgs. n. 150/22).

Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, l'accesso è possibile anche prima che la stessa sia proposta; in tale ipotesi, occorre distinguere una duplice alternativa situazione:

- Intervenuta iscrizione, c/o la procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 335 c.p.p. ovvero annotazione ai sensi dell'art. 335-bis di un procedimento inerente ad "atti di non rilevanza penale", sulla base di comunicazione di reato e/o di segnalazione del fatto;
- Assenza d'iscrizione di qualsiasi tipo di procedimento.

Nel primo caso l'accesso ai programmi di giustizia riparativa dovrà essere affidato al Pubblico Ministero, che lo dispone con proprio decreto, anche eventualmente steso in calce all'istanza dell'interessato, secondo le regole generali in seguito indicate.

Nel secondo caso, invece, l'interessato potrà spontaneamente attivarsi in via diretta presso il Centro di Giustizia Riparativa.

L'informazione circa la possibilità di accesso alla giustizia riparativa deve essere specificatamente inserita nei seguenti atti:

PM:

- informazione di garanzia, diretta all'indagato (art. 369 c.p.p.);
- avviso alla persona offesa *ex art. 90-bis lett. p-bis) p-ter) c.p.p.*;
- avviso alla vittima del reato (art. 90-bis1 c.p.p.);
- informazioni date dalla p.g. all'atto dell'arresto o del fermo (art. 386 c.p.p.);
- richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 c.p.p.);
- altri casi di richiesta di archiviazione (art. 411 c.p.p.);
- avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.);
- decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 c.p.p.);
- decreto di citazione per l'instaurazione del giudizio direttissimo per l'imputato libero a seguito di udienza di convalida del Gip o se ha confessato nei 30 giorni da iscrizione della notizia di reato (art. 450 c.p.p.);
- nell'ordine di esecuzione delle pene detentive (art. 656 c.p.p.);
- nell'ordine di esecuzione delle pene pecuniarie (art. 660 c.p.p.).

GIP/GUP:

- negli adempimenti esecutivi in caso di applicazione di misura cautelare *ex art. 293 c.p.p.*;
- in caso di fissazione udienza *ex art. 409 co. 2 c.p.p.*;
- nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare *ex art. 419 c.p.p.*;
- nel decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p.;
- nel decreto di fissazione dell'udienza *ex art. 447 c.p.p.* in caso di patteggiamento in caso di indagini;
- nel decreto di giudizio immediato (art. 456 c.p.p.);

- nel decreto penale di condanna (art. 460 c.p.p.).

Inoltre, nella sospensione del procedimento con messa alla prova il programma di trattamento potrà contenere (art. 464-*bis* co. 4 lett. c) c.p.p.) “le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa”.

L’avviso deve essere contenuto anche negli atti preliminari al giudizio di appello (art. 601 c.p.p.).

L’informazione deve comprendere l’indicazione del Centro di Giustizia Riparativa di Firenze, riportando i seguenti recapiti:

Pec: cgrfirenze@pec.comune.fi.it

E.mail: segreteria@aletea-italia.org

Tel: 055-0930098

L’informazione deve essere assicurata in lingua conosciuta dal destinatario (*ex* artt. 47 comma 3 e 49 d.lgs. n.150/22).

2. L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA COMPETENTE

- **Nella fase delle indagini**, la competenza per l’invio è affidata al Pubblico Ministero, che lo dispone con proprio decreto, anche eventualmente steso in calce all’istanza dell’interessato.
- **Dopo l’esercizio dell’azione penale**, provvede il Giudice che procede (dunque Gip, Gup, Giudice del dibattimento o Corte d’Appello), con ordinanza (art. 45-*ter* disp. att. c.p.p.).
- **Dopo l’avviso effettuato ai sensi dell’art. 409 co. 2 c.p.p.**, è competente il Giudice per le indagini preliminari che terrà l’udienza di archiviazione.
- **Dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio e fino alla trasmissione del fascicolo al Giudice del dibattimento**, è competente il Giudice per le indagini preliminari.
- **Dopo la sentenza e prima della trasmissione degli atti al Giudice dell’impugnazione**, è competente il Giudice che ha emesso la sentenza.
- **Dopo la sentenza di primo grado e dopo la trasmissione degli atti** è competente la Corte d’Appello.
- **Durante il giudizio di Cassazione**, è competente il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
- **In fase esecutiva**, è competente la Magistratura di Sorveglianza (*v. infra, par. 8*).

3. LE MODALITA’ DI INVIO

La richiesta può essere inviata:

- dal PM, con decreto, d’ufficio ovvero su richiesta dell’indagato, della vittima del reato (ossia, *ex* art. 42 d.lgs n. 150/22, la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque

danno patrimoniale o non patrimoniale nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona), personalmente o a mezzo di procuratore speciale;

- dal Giudice, con ordinanza, d'ufficio ovvero su richiesta del PM, dell'indagato, dell'imputato, del condannato, della vittima del reato (come sopra definita), personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

La richiesta deve essere inviata, a seconda dei casi, tramite la segreteria del Pubblico Ministero e la cancelleria del Giudice, corredata dal capo di imputazione, i riferimenti delle parti, con numero telefonico, e indicazione dei recapiti della segreteria e della cancelleria per eventuali richieste di integrazioni o comunicazioni (v. Modelli di invio allegati).

Dopo la sentenza di nlp/ndp, il soggetto prosciolto potrà presentarsi autonomamente presso il Centro di Giustizia Riparativa, producendo la sentenza, senza alcuna richiesta preventiva all'Autorità Giudiziaria.

Qualora si tratti di reato procedibile a querela, l'interessato, ancor prima della presentazione di querela e della iscrizione del procedimento inerente al fatto, potrà spontaneamente attivarsi in via diretta presso il Centro di Giustizia Riparativa.

In qualsiasi fase dell'esecuzione l'invio al Centro deve avvenire di regola attraverso un provvedimento senza particolari formalità del Magistrato di sorveglianza.

4. I PRESUPPOSTI

L'istituto della giustizia riparativa è astrattamente attivabile per qualunque tipologia di reato, purché ricorrano i seguenti presupposti:

1. Assenza di un pericolo concreto per gli interessati
2. Assenza di un pericolo concreto per l'accertamento dei fatti

E lo svolgimento del programma sia ritenuto:

3. Utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede.

In funzione della verifica circa la sussistenza delle condizioni sopra riportate il Giudice che intenda agire d'ufficio dovrà procedere all'audizione delle parti, in esito alla quale compirà il vaglio di ammissibilità nell'interesse della vittima e di colui il quale sia indicato come autore del reato (art. 18, lett. a) l. n. 134/2021); in particolare, è sempre disposto l'ascolto diretto dell'autore del fatto e, se il giudice ne rilevi l'opportunità, anche della vittima.

Qualora l'accesso alla giustizia riparativa sia richiesto dall'autore del reato e/o dalla vittima, l'Autorità Giudiziaria competente inviterà l'istante ad allegare gli elementi sintomatici delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 129-*bis* c.p.p. (sopra indicate) e, salva l'ipotesi in cui sia richiesto dallo stesso istante l'ascolto diretto delle parti, il Giudice potrà svolgere le proprie valutazioni sulla base delle sole allegazioni se queste siano ritenute sufficienti a decidere.

Non sono richiesti né alcun accertamento del fatto né il riconoscimento di responsabilità da parte di chi sia indicato negli atti come autore del fatto.

L'eventuale dissenso della persona offesa non potrà essere ostativo all'invio del caso per la valutazione di programmi di giustizia riparativa.

In caso di diniego della vittima ad essere contattata, se ne farà esplicita menzione nell'ordinanza di invio, affinché gli operatori del Centro ne siano informati e ne tengano conto.

L'accertamento e la valutazione della sussistenza di un valido consenso (personale, libero, consapevole, informato) dell'autore dell'offesa e della vittima alla partecipazione al programma di giustizia riparativa saranno in ogni caso riservati in via esclusiva al Centro (art. 48 d.lgs. n. 150/22), dopo l'assolvimento degli specifici doveri di informazione di cui all'art. 47 co. 3 d.lgs. n. 150/22.

Il consenso è sempre ritraffabile, senza che questo possa essere valutato negativamente.

5. LE TEMPISTICHE

Nei casi in cui il procedimento abbia ad oggetto un reato perseguibile a querela soggetta a remissione, su richiesta dell'imputato, è prevista la sospensione del procedimento (per un massimo di 180 gg. *ex* art. 129-*bis* co. 4 c.p.p.), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione, del termine di cui all'art. 344-*bis* del c.p.p. e, in quanto compatibili, dei termini di cui all'art. 304 c.p.p.

Nel provvedimento di invio, perciò, può essere indicato al Centro per la Giustizia Riparativa un arco temporale, di norma ricompreso tra i 3 e i 6 mesi dall'invio, ritenuto congruo per l'elaborazione e lo svolgimento del programma.

I mediatori avranno cura di informare le parti che, nei casi in cui non è prevista la sospensione del procedimento o laddove il programma dovesse richiedere tempi più lunghi, il procedimento penale procederà parallelamente, senza (ulteriori) sospensioni.

6. LE COMUNICAZIONI E L' ESITO

Il Centro per la Giustizia Riparativa invierà all'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'invio e, come mera comunicazione di cortesia, ai difensori, eventuali segnalazioni, comunicazioni intermedie e, in ogni caso, l'esito finale.

Al termine del percorso, il Centro invierà una relazione contenente solo la descrizione dell'attività svolta e l'esito riparativo raggiunto (art. 57 d.lgs. n. 150/22).

Durante il percorso il mediatore, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma (art. 55 co. 4 d.lgs. n. 150/22); il mediatore comunica anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo.

Vige il divieto di valutare negativamente il mancato avvio del programma, la sua interruzione ovvero il mancato raggiungimento di un esito riparativo (art. 58 co. 2 d.lgs. n. 150/22).

E' garantita in via assoluta la riservatezza sia delle dichiarazioni rese innanzi al mediatore, sia di quanto accaduto durante il percorso, comprese le attività svolte, al fine di garantire il rispetto assoluto della presunzione di innocenza; è assicurata la necessaria riservatezza sull'attività, sugli atti compiuti e sui risultati raggiunti da parte dei mediatori, conoscibili solo con il consenso dell'interessato e solo dopo l'irrevocabilità della sentenza, proprio per evitare che le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso del programma possano incidere sul procedimento penale (art. 50 d.lgs. n. 150/22).

L'art. 51 d.lgs. n. 150/22 prevede, infatti, l'assoluta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del programma nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena.

7. LE VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 150/22, l'Autorità Giudiziaria valuta lo svolgimento del programma e il suo esito:

- per reati procedibili a querela soggetta a remissione, l'esito riparativo raggiunto con la partecipazione del querelante è considerato causa estintiva del reato in quanto equiparata alla remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152 c.p.;

- per reati procedibili d'ufficio o a querela non soggetta a remissione:

- ☐ in riferimento all'art. 133 c.p., quale ulteriore criterio da utilizzarsi ai fini della determinazione della pena;
- ☐ ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.;
- ☐ come condizione specifica della sospensione condizionale breve della pena ai sensi dell'art. 163 co. 4 c.p. (ovvero quella per pene non superiori ad un anno, se l'imputato ha "partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo").

La graduazione delle riduzioni di pena in caso di esito riparativo potrà variare in funzione della valutazione da parte dell'Autorità Giudiziaria della ragionevolezza e della proporzionalità dell'esito riparativo raggiunto.

8. LA FASE DI SORVEGLIANZA

La richiesta di invio, formulata in qualunque fase dell'esecuzione, comprende l'indicazione del procedimento in relazione al quale la persona interessata vuole accedere al programma di giustizia riparativa.

In base a quanto stabilito *ex art. 15-bis* O.P., l'invio al Centro deve avvenire di regola attraverso un provvedimento senza particolari formalità del magistrato di sorveglianza; qualora nel programma trattamentale approvato sia già prevista la opportunità di un programma di giustizia riparativa, l'Ufficio di sorveglianza invia il fascicolo al Centro senza formalità.

Gli Istituti penitenziari e gli Uffici di esecuzione penale esterna saranno invitati, anche tramite accordi elaborati con le modalità indicate nelle Linee Guida per le articolazioni territoriali del Dipartimento in materia di giustizia riparativa, emanate dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, a fornire piena informazione sulle possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa, per come previsto dall'art. 47 co. 2 d.Lgs. n. 150/2022 e a svolgere funzione di raccordo istituzionale con il Centro e l'Autorità Giudiziaria nelle ipotesi in cui la persona interessata sia in carico a loro.

Per le persone detenute che non godono di benefici extramurari, il Centro si rende disponibile ad accedere all'Istituto penitenziario per effettuare gli incontri in luogo idoneo e riservato o ad effettuare in alternativa collegamenti da remoto con modalità che assicurino le esigenze di riservatezza del colloquio.

Se l'autore di reato è in esecuzione pena in regime alternativo al carcere oppure fruisce di permessi premiali o di lavoro esterno *ex art. 21* O.P., il Magistrato di sorveglianza potrà autorizzarlo a svolgere gli incontri che fanno parte del programma di giustizia riparativa raggiungendo la sede del Centro.

Fermo quanto previsto dall'art. 15-*bis* O.P., si sottolinea come l'ammissione al lavoro all'esterno, la concessione di permessi premio o di misure alternative di cui al capo VI dell'Ordinamento Penitenziario e della liberazione condizionale non possano mai essere subordinati alla partecipazione a programmi di giustizia riparativa.

9. TRIBUNALE PER I MINORENNI

Nel settore minorile, ai sensi dell'art. 46 d.lgs n. 150/2022, si impongono particolari tutele al fine di garantire, da un lato, il principio di adeguatezza (con specifico riferimento alla personalità e alle esigenze del minore), dall'altro il principio dei *best interests* del minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, par. 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

Pertanto, nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età, le disposizioni del d.lgs n. 150/22, in quanto compatibili, sono applicate in modo

adeguato alla personalità e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse.

Come sottolineato nelle Linee Guida per le articolazioni territoriali del Dipartimento in materia di giustizia riparativa, emanate dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, i servizi minorili (USSM) potranno “proporre” al minore ed alla stessa Autorità Giudiziaria di valutare la possibilità di un invio al Centro di Giustizia Riparativa del minore seguito, salvi i presupposti che legittimino il concreto invio da parte dell’A.G. competente e la successiva verifica della fattibilità del programma a cura dei mediatori.

Per ciò che concerne l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (MAP) ai sensi del novellato art. 28 DPR n. 448/1988, il giudice può, nella stessa ordinanza di ammissione alla MAP “formulare l’invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni”. L’esistenza di un programma di giustizia riparativa deve essere considerata nel quadro del progetto di MAP, non già come contenuto imposto o prescritto, ma come elemento del percorso complessivo della persona, suscettibile di raccordarsi con le finalità di responsabilizzazione, autonomia e ricostruzione dei legami con la comunità.

Ai sensi dell’art. 47 del d.lgs n. 150/1992, il diritto all’informazione, fornita dall’Autorità Giudiziaria, dai Servizi minorili e dagli altri operatori, va garantito in maniera personalizzata, tenendo in adeguata considerazione le caratteristiche peculiari (anagrafiche, socio-culturali, intellettive e di scolarizzazione) dei destinatari della medesima, nel rispetto del principio di adeguatezza (“in modo adeguato all’età e alle capacità degli stessi”).

Le medesime informazioni devono essere fornite alle figure che esercitano la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale del minore o che esercitino la curatela nei casi di cui all’art. 121 c.p., nonché ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa, ove nominati.

Ai sensi dell’art 48 co. 2 e 3 d.lgs n.150/22, particolare attenzione deve essere riservata alla volontà del minore nell’espressione del consenso, nel rispetto del principio di autonomia graduale:

- se il minore è infraquattordicenne il consenso deve essere espresso, previo ascolto e assenso dello stesso, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall’esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all’art. 121 c.p., dal curatore speciale;
- per il minore che ha compiuto quattordici anni il consenso deve essere espresso dallo stesso e dall’esercente la potestà; nel caso di difformità nella manifestazione del consenso fra lo stesso minore e l’esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale prevale la volontà del primo soggetto. Il mediatore, infatti, sentiti i soggetti interessati e considerato l’interesse del minore, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest’ultimo.

Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore, in una visione sistematica che tiene conto anche delle proiezioni sul fronte della responsabilità civile.

10. IL MONITORAGGIO

I sottoscrittori si impegnano a valutare a cadenza annuale lo stato di attuazione delle presenti Linee Guida, ai fini anche del loro aggiornamento.

Firenze, 6 ottobre 2026.

Per il Comune di Firenze

L'Assessore *Nicola Paulesu*



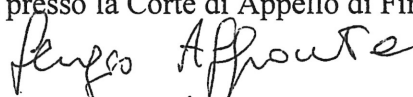
Per la Corte di Appello di Firenze

Il Presidente *Loredana Micciché*



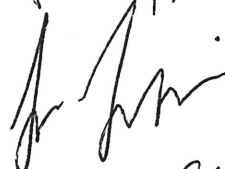
Per la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze

Il Sostituto Procuratore *Sergio Affronte*



Per il Tribunale di Sorveglianza di Firenze

Il Presidente *Fabio Gianfilippi*



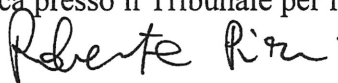
Per il Tribunale per i Minorenni di Firenze

Il Presidente *Silvia Chiarantini*



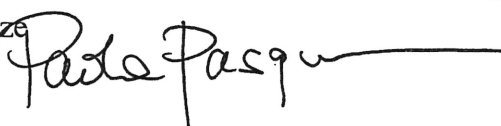
Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

Il Procuratore *Roberta Pieri*



Per l'Ordine degli Avvocati di Firenze

Il Consigliere *Paola Pasquinuzzi*



Per la Camera Penale di Firenze

Il Presidente *Duccio Baglini*



Per l'Università degli Studi di Firenze

Il Professore *Roberto Bartoli*



Per Aleteia ETS

Il Presidente *Simone Stefani*

